


# Previdenza. Possibile incassare la rendita anche dieci anni prima Fondi pensione, anticipo ai disoccupati

Colombo, De Cesari, Pinna e Prioschi ▶ pagina 2

GLI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. Dati in milioni



\* I piani individuali "vecchi" quelli relativi a contratti stipulati fino al 2006 e per i quali la società di assicurazione non ha effettuato gli adeguamenti previsti dal Dlgs 252/2005 sono "nuovi" tutti gli altri - \*\* include gli iscritti a Fondinps, in cui confluiscono i Tfr dei dipendenti che non fanno una scelta esplicita al riguardo e in assenza di una forma previdenziale collettiva di riferimento escluse le duplicazioni di iscritti contemporaneamente a Pip vecchi e nuovi - \*\*\* per i Pip vecchi e i fondi pensione preesistenti i dati sono riferiti a fine 2016  
Fonte: Covip

## Previdenza

LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

### Il quadro

Si cerca di incentivare l'adesione e di accrescere il monte contributivo

### La funzione

Il secondo pilastro entra nel novero degli ammortizzatori sociali

# Fondi pensione in aiuto a chi perde il lavoro

Un disoccupato da 24 mesi potrà chiedere l'indennità anche con dieci anni di anticipo

**Maria Carla De Cesari**  
**Matteo Prioschi**

■ Doppia manovra sulla previdenza complementare. Con la legge sulla concorrenza si cercano nuove adesioni e risorse, attraverso la flessibilità nel versamento del Tfr, che può essere anche una parte rispetto all'importo maturando. Nello stesso tempo i fondi possono diventare sempre più strumenti d'aiuto per i lavoratori che restano disoccupati.

La legge sulla concorrenza, approvata in via definitiva dal Senato mercoledì, prevede due misure che possono essere lette come complementari.

Finora il conferimento del Tfr ai fondi pensione nella misura del 100% in caso di assenso è stato vissuto più come spauracchio che come opportunità.

D'ora in poi i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali «possono anche stabilire la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale». Dunque, si potrà decidere che il minimo è il 5% oppure il 10% oppure il 30 a seconda della realtà aziendale o di settore.

L'altro intervento deciso dalla legge sulla concorrenza riguarda l'anticipo della rendita a quanti sono rimasti senza lavoro da almeno 24 mesi, anche se mancano alcuni anni alla maturazione dei requisiti per la pensione. Il pagamento della rendita, su richiesta dell'iscritto, può avvenire cinque anni prima dei termini "ordinari" per la pensione obbligatoria

(vecchiaia o anticipata), con la possibilità che gli statuti e i regolamenti dei fondi arrivino a un anticipo fino a dieci anni.

La rendita è definita «temporanea»: per quanto riguarda la tassazione l'aliquota potrebbe essere quella del 15%, con lo sconto per chi vanta anzianità superiore a 15 anni, ma su questo punto probabilmente servirà un chiarimento del ministero.



Peso: 1-9%, 2-56%

ro dell'Economia.

Finora il decreto legislativo 252/2005, che regola la previdenza complementare, prevedeva per il pagamento anticipato a fronte di un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi.

Confermata la possibilità di riscatto parziale della posizione nella misura del 50% di quanto accumulato (stabilita dall'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 252/2005) in caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione da almeno 12 mesi, o in caso di procedure di mobilità e cassa integrazione.

Con gli interventi della legge sulla concorrenza la previdenza complementare diventa, a tutti gli effetti, una tessera del sistema degli ammortizza-

tori sociali, forse deviando da quello che era la mission definita in passato, cioè quella di costituire una integrazione della pensione soprattutto nel momento in cui il primo pilastro subisce l'erosione nella misura delle prestazioni per il passaggio al calcolo contributivo pro rata dal 1996 (per quanti il 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi) e dal 2012 (per quanti al 31 dicembre 1995 avevano più di 18 anni di contributi).

Si tratta di un ulteriore passaggio rispetto allo schema, per ora sperimentale, di Ape e Rita, così come prevede la legge di Bilancio 2017, nel cui ambito la previdenza complementare diventa una delle possibilità di «acquistare» tempo per sé e arrivare prima al pensionamen-

to, con un anticipo fino a 43 mesi rispetto all'età ordinaria della vecchiaia, avendo accumulato almeno 20 anni di contributi (si veda anche l'articolo sotto).

La legge sulla concorrenza contiene poi altre misure minori di raccordo: in caso di invalidità viene confermato il divieto di riscatto nel quinquennio antecedente la pensione, periodo che può ora essere esteso fino a 10 anni. In tale arco di tempo si può chiedere l'assegno mensile «coperto» con la rendita anticipata.

### FLESSIBILITÀ

Gli accordi collettivi o aziendali possono prevedere il versamento anche di solo una quota del Tfr maturando



## Contribuzione definita

● In Italia per i dipendenti possono essere costituiti solo fondi a contribuzione definita, a capitalizzazione individuale. Al pensionamento il fondo pensione eroga una prestazione (sotto forma di capitale, rendita o mista) equivalente al totale di contributi rivalutati in base ai risultati degli investimenti attuati dal Fondo. In teoria, fondi pensione a prestazione definita (con contribuzione variabile per raggiungere il risultato) sono possibili solo per i lavoratori autonomi

### Le novità

#### ANTICIPO PIÙ LUNGO

Tutte le forme pensionistiche complementari possono prevedere di erogare le prestazioni pensionistiche, o una loro parte, fino a 10 anni prima della maturazione dei requisiti per la pensione da parte degli iscritti, a fronte di un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi da parte degli stessi

#### Cosa cambia

Oggi l'anticipo è concesso fino a un massimo di 5 anni e a fronte di un periodo di inattività di oltre 48 mesi. Non è prevista la possibilità di erogare una parte della prestazione

#### TFR ANCHE PARZIALE

Per i fondi negoziali e quelli aperti a cui si aderisce con accordi collettivi, proprio tramite intese collettive può essere stabilito di versare una percentuale minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare. Se non viene sfruttata questa opzione, il lavoratore che aderisce al fondo devolve tutto il trattamento di fine rapporto

#### Cosa cambia

Oggi è previsto il conferimento di tutto il Tfr in caso di adesione alla previdenza complementare, con la possibilità per il lavoratore di versare importi aggiuntivi

#### INVALIDITÀ E RISCATTO

Le forme pensionistiche complementari possono estendere fino a 10 anni precedenti la maturazione dei requisiti per la pensione il periodo in cui non è consentito il riscatto totale della posizione a fronte di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione per oltre 48 mesi. In tali situazioni possono essere erogati gli anticipi (si veda la prima scheda)

#### Cosa cambia

Oggi il periodo di divieto è limitato al quinquennio precedente la pensione

#### IMPOSTE E RISCATTO

Se vengono a mancare i requisiti per la partecipazione alla previdenza complementare, il riscatto della posizione è comunque possibile sia nelle forme collettive che in quelle individuali, ma sugli importi si applica l'aliquota del 23% a titolo di imposta, tranne nei casi previsti esplicitamente dalle norme in cui si può applicare la tassazione agevolata (aliquota del 15% che diminuisce in base agli anni di iscrizione)

#### Cosa cambia

Viene precisato che il riscatto è possibile anche in situazioni non "fiscamente agevolate"

#### RIFORMA DEL SETTORE

Previsto un processo di riforma del settore per aumentare l'efficienza, nonché favorire l'educazione finanziaria e previdenziale. L'intervento deve avvenire secondo queste linee guida:

- revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione;
- determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;
- procedure di aggregazione, riduzione dei costi di gestione e dei rischi

#### Cosa cambia


Con il Dlgs 237/2016 è stato previsto solo lo sviluppo dell'educazione previdenziale, non il riordino del settore



Peso: 1-9%, 2-56%

**LE RISORSE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Importi destinati alle prestazioni. **Dati in milioni di euro**




\* Incluso Fondinps - \*\* Per i Pip vecchi e i fondi preesistenti i dati sono riferiti a fine 2016. Per i Pip nuovi i dati delle gestioni separate, ramo primo, sono stimati

Fonte: Covip

**DESTINAZIONE DEL TFR**

Modalità di utilizzo e flussi annuali. **Importi in milioni di euro**



\* Comprensivo della quota di rivalutazione dello stock accumulato. Per l'indisponibilità del dato riferito al 2016, è stato riportato il valore rilevato l'anno precedente

Fonte: Covip su dati Inps e Istat



Peso: 1-9%,2-56%